

5.12.2012

A7-0379/79

Emendamento 79
Giommaria Uggias
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Giommaria Uggias
Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea
COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

A7-0379/2012

Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(5 bis) L'evoluzione dottrinale e giurisprudenziale non ha ad oggi elaborato la nozione giuridica di banda oraria aeroportuale in maniera compiuta. È opportuno poter avanzare sin da ora l'ipotesi che l'utilizzazione della banda oraria a fini di pubblico interesse - dunque non come bene pubblico in senso stretto - possa rappresentare un criterio guida nella prospettiva di una qualificazione giuridica della banda oraria. Pertanto è opportuno formulare una definizione di banda oraria che ne sancisca la suscettibilità ad essere oggetto di diritti e ne disciplini la concessione.

Or. en

5.12.2012

A7-0379/80

Emendamento 80

Giommaria Uggias

a nome del gruppo ALDE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Carlo Fidanza

a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0379/2012

Giommaria Uggias

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I progressi realizzati nell'attuazione del cielo unico europeo hanno un impatto importante sul processo di assegnazione delle bande orarie. L'imposizione di regimi di prestazioni, in base ai quali gli aeroporti, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo sono sottoposti a regole di sorveglianza e di miglioramento delle prestazioni, e la funzione di gestione della rete, fondata sull'attuazione di una rete europea delle rotte e una gestione centrale del traffico aereo, impongono di aggiornare le regole di assegnazione delle bande orarie. È quindi necessario istituire un quadro normativo adeguato che permetta un coinvolgimento del gestore della rete, dell'organo di valutazione delle prestazioni e delle autorità nazionali di sorveglianza nella procedura di determinazione della capacità aeroportuale e dei parametri di coordinamento.

Dovrebbe inoltre essere introdotta una nuova categoria di aeroporti che presenta un interesse per la rete al fine di permettere una migliore reazione di quest'ultima di fronte a situazioni di crisi.

(13) I progressi realizzati nell'attuazione del cielo unico europeo hanno un impatto importante sul processo di assegnazione delle bande orarie. L'imposizione di regimi di prestazioni, in base ai quali gli aeroporti, i fornitori di servizi di navigazione aerea e gli utenti dello spazio aereo sono sottoposti a regole di sorveglianza e di miglioramento delle prestazioni, e la funzione di gestione della rete, fondata sull'attuazione di una rete europea delle rotte e una gestione centrale del traffico aereo, impongono di aggiornare le regole di assegnazione delle bande orarie. È quindi necessario istituire un quadro normativo adeguato che permetta un coinvolgimento del gestore della rete, dell'organo di valutazione delle prestazioni e delle autorità nazionali di sorveglianza nella procedura di determinazione della capacità aeroportuale e dei parametri di coordinamento.

AM\921490IT.doc

PE493.731v01-00

Or. en

AM\921490IT.doc

PE493.731v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

5.12.2012

A7-0379/81

Emendamento 81

Giommaria Uggias

a nome del gruppo ALDE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Relazione

A7-0379/2012

Giommaria Uggias

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) La durata di validità di una serie di bande orarie dovrebbe essere limitata alla stagione di traffico per la quale la serie è stata concessa. La priorità per l'assegnazione di una serie di bande orarie, ***anche storiche***, dovrebbe nascere dall'assegnazione o dalla conferma da parte del coordinatore.

(21) La durata di validità di una serie di bande orarie dovrebbe essere limitata alla stagione di traffico per la quale la serie è stata concessa. La priorità per l'assegnazione di una serie di bande orarie dovrebbe nascere ***esclusivamente*** dall'assegnazione o dalla conferma da parte del coordinatore. ***La priorità relativa alle serie di bande orarie storiche dovrebbe essere concessa dal coordinatore sulla base del corretto utilizzo precedente delle stesse.***

Or. en

5.12.2012

A7-0379/82

Emendamento 82

Giommaria Uggias

a nome del gruppo ALDE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Carlo Fidanza

a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0379/2012

Giommaria Uggias

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Proposta di regolamento

Considerando 33

Testo della Commissione

Emendamento

(33) La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione concernenti *l'istituzione di un coordinatore europeo*, il modello della relazione annuale di attività del coordinatore e del facilitatore degli orari e la decisione che uno o più Stati membri debbano prendere delle misure al fine di porre rimedio all'atteggiamento discriminatorio di un paese terzo nei confronti dei vettori aerei dell'Unione.

(33) La procedura d'esame dovrebbe essere utilizzata per l'adozione di atti di esecuzione concernenti il modello della relazione annuale di attività del coordinatore e del facilitatore degli orari e la decisione che uno o più Stati membri debbano prendere delle misure al fine di porre rimedio all'atteggiamento discriminatorio di un paese terzo nei confronti dei vettori aerei dell'Unione.

Or. en

5.12.2012

A7-0379/83

Emendamento 83
Giommaria Uggias
a nome del gruppo ALDE
Saïd El Khadraoui
a nome del gruppo S&D

Relazione
Giommaria Uggias
Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea
COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

A7-0379/2012

Proposta di regolamento
Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

Testo della Commissione

13) "serie di bande orarie", almeno **15** bande orarie ***per una stagione di traffico estiva e 10 bande orarie per una stagione di traffico invernale***, richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana per delle settimane consecutive e assegnate dal coordinatore conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico;

Emendamento

13) "serie di bande orarie", almeno **5** bande orarie richieste per la stessa ora nel medesimo giorno della settimana per delle settimane consecutive e assegnate dal coordinatore conformemente alla richiesta o, qualora non fosse possibile, assegnate ad un orario approssimativamente identico, ***salvo accordi diversi previsti in una norma locale alle condizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 8 del presente regolamento***;

Or. en

5.12.2012

A7-0379/84

Emendamento 84

Giommaria Uggias

a nome del gruppo ALDE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Relazione

A7-0379/2012

Giommaria Uggias

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. In un aeroporto coordinato o ad orari facilitati, lo Stato membro competente garantisce la definizione dei parametri di coordinamento due volte all'anno, tenendo conto nel contempo di tutti i vincoli tecnici, operativi, prestazionali e ambientali pertinenti, nonché degli eventuali cambiamenti ad essi relativi. Tali vincoli devono essere comunicati alla Commissione.

1. In un aeroporto coordinato o ad orari facilitati, lo Stato membro competente garantisce la definizione dei parametri di coordinamento due volte all'anno, tenendo conto nel contempo di tutti i vincoli tecnici, operativi, prestazionali e ambientali pertinenti, nonché degli eventuali cambiamenti ad essi relativi. Tali vincoli devono essere comunicati alla Commissione. ***La Commissione, se necessario con il sostegno del gestore della rete, esamina i vincoli e emette delle raccomandazioni delle quali lo Stato membro deve tener conto in sede di determinazione dei parametri di coordinamento.***

Or. en

5.12.2012

A7-0379/85

Emendamento 85

Giommaria Uggias

a nome del gruppo ALDE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Carlo Fidanza

a nome del gruppo PPE

Relazione

A7-0379/2012

Giommaria Uggias

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 4 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. **La determinazione dei** parametri di coordinamento non **deve** incidere sul carattere imparziale e non discriminatorio dell'assegnazione delle bande orarie.

3. **I** parametri di coordinamento non **devono** incidere sul carattere imparziale e non discriminatorio dell'assegnazione delle bande orarie.

Or. en

Emendamento 86**Giommaria Uggias**

a nome del gruppo ALDE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Carlo Fidanza

a nome del gruppo PPE

Relazione**A7-0379/2012****Giommaria Uggias**

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Proposta di regolamento**Articolo 5 – paragrafo 2***Testo della Commissione**Emendamento*

2. Gli Stati membri promuovono la stretta cooperazione tra i coordinatori e i facilitatori degli orari al fine di sviluppare progetti comuni a livello europeo. ***In*** funzione dello stato di avanzamento ***di questi*** progetti, dei progressi realizzati nell'attuazione del ***cielo unico europeo*** e dei risultati della relazione di valutazione di cui all'articolo 21, la Commissione adotta ***le misure di esecuzione relative alla*** istituzione di un coordinatore europeo. ***Tali misure di esecuzione*** sono ***adottate*** in conformità ***alla*** procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2. I principi che disciplinano l'indipendenza del coordinatore ***al paragrafo 3 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, al coordinatore europeo.***

2. Gli Stati membri promuovono la stretta cooperazione tra i coordinatori e i facilitatori degli orari al fine di sviluppare progetti comuni a livello europeo. ***Al fine di migliorare ulteriormente il sistema di allocazione degli slot negli aeroporti dell'Unione europea e in*** funzione dello stato di avanzamento ***dei*** progetti ***comuni***, dei progressi realizzati nell'attuazione del ***Cielo Unico Europeo*** e dei risultati della relazione di valutazione di cui all'articolo 21, la Commissione adotta ***atti delegati relativi all'istituzione della posizione di*** coordinatore europeo. ***Gli atti delegati*** sono ***adottati*** in conformità ***alle procedure di cui all'articolo 15.*** I principi che disciplinano l'indipendenza del coordinatore, ***anche sotto il profilo finanziario, delle sue funzioni essenziali nonché organizzativo e decisionale, di cui al paragrafo 3 dell'articolo 5, si applicano mutatis mutandis al coordinatore europeo. La Commissione nomina il coordinatore europeo in conformità con*** la procedura di esame di cui all'articolo 16, paragrafo 2.

Or. en

AM\921490IT.doc

PE493.731v01-00

IT

Unita nella diversità

IT

5.12.2012

A7-0379/87

Emendamento 87

Giommaria Uggias

a nome del gruppo ALDE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Relazione

Giommaria Uggias

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea
COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

A7-0379/2012

Proposta di regolamento

Articolo 8 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Il comitato di coordinamento redige per iscritto un regolamento interno che riguarda tra l'altro la partecipazione, le elezioni, la frequenza delle riunioni e la o le lingue utilizzate.

Ogni membro del comitato di coordinamento può proporre linee direttrici locali, come previsto nell'articolo 9, paragrafo 8. ***Su richiesta del coordinatore, il*** comitato di coordinamento ***esamina*** le linee direttrici locali ***suggerite***. Una relazione sulle discussioni tenute in seno al comitato di coordinamento è presentata allo Stato membro interessato con l'indicazione delle rispettive posizioni assunte nel comitato. Tale relazione è trasmessa anche all'organo di valutazione delle prestazioni e al gestore della rete.

Emendamento

3. Il comitato di coordinamento redige per iscritto un regolamento interno che riguarda tra l'altro la partecipazione, le elezioni ***e il processo decisionale***, la frequenza delle riunioni e la o le lingue utilizzate.

Ogni membro del comitato di coordinamento può proporre linee direttrici locali, come previsto nell'articolo 9, paragrafo 8. ***Il*** comitato di coordinamento ***discute*** le linee direttrici locali ***proposte***. Una relazione sulle discussioni tenute in seno al comitato di coordinamento è presentata allo Stato membro interessato con l'indicazione delle rispettive posizioni assunte nel comitato. Tale relazione è trasmessa anche all'organo di valutazione delle prestazioni e al gestore della rete.

Or. en

Emendamento 88**Giommaria Uggias**

a nome del gruppo ALDE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Carlo Fidanza

a nome del gruppo PPE

Relazione**A7-0379/2012****Giommaria Uggias**

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea

COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Proposta di regolamento**Articolo 9 – paragrafo 8***Testo della Commissione**Emendamento*

8. Il coordinatore tiene conto anche delle linee direttrici complementari fissate dal settore del trasporto aereo ***a livello dell'Unione o a livello mondiale***, nonché delle linee direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro o dagli altri organi competenti per l'aeroporto in questione, sempreché tali linee direttrici non ostino all'indipendenza del coordinatore, siano conformi al diritto dell'Unione, siano intese ad ottenere un utilizzo più efficiente della capacità degli aeroporti ***e siano state precedentemente notificate alla Commissione e approvate da quest'ultima.***

Le linee direttrici locali possono riguardare solo il controllo dell'utilizzo delle bande orarie assegnate o il cambio della definizione della serie di bande orarie per ridurre la lunghezza a meno di 10 bande orarie per la stagione di traffico invernale o a meno di 15 bande orarie per la stagione di traffico estiva, ma in nessun caso a meno di 5 bande orarie. La riduzione della lunghezza della serie delle bande orarie è applicabile solo negli aeroporti nei quali i servizi aerei sono

8. Il coordinatore tiene conto anche delle linee direttrici complementari fissate dal settore del trasporto aereo ***a livello mondiale o a livello dell'Unione***, nonché delle linee direttrici locali proposte dal comitato di coordinamento e approvate dallo Stato membro o dagli altri organi competenti per l'aeroporto in questione, sempreché tali linee direttrici non ostino all'indipendenza del coordinatore, siano conformi al diritto dell'Unione ***e*** siano intese ad ottenere un utilizzo più efficiente della capacità degli aeroporti.

Le regole locali riguardano l'assegnazione e il monitoraggio delle bande orarie. Tali regole possono essere applicate solo qualora sia possibile dimostrare che un aeroporto raggiunge un allarmante livello di congestione e che la loro applicazione comporta quindi miglioramenti a livello di prestazioni o di volume di traffico. Le regole locali devono essere trasparenti e non discriminatorie e devono essere decise in seno al comitato di coordinamento ex articolo 8, paragrafo 3.

*sottoposti ad una forte pressione
stagionale della domanda.*

Or. en

5.12.2012

A7-0379/89

Emendamento 89
Giommaria Uggias
a nome del gruppo ALDE

Relazione
Giommaria Uggias
Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea
COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

A7-0379/2012

Proposta di regolamento
Articolo 10 – paragrafo -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

-1. Le bande orarie sono beni immateriali di pubblica utilità il cui utilizzo è soggetto alle condizioni del presente regolamento. Esse sono pertanto assegnate dai coordinatori aeroportuali in un'ottica di massima trasparenza, nell'interesse degli Stati membri, dei passeggeri, dei gestori aeroportuali e dei vettori aerei.

Or. en

5.12.2012

A7-0379/90

Emendamento 90

Giommaria Uggias

a nome del gruppo ALDE

Saïd El Khadraoui

a nome del gruppo S&D

Relazione

A7-0379/2012

Giommaria Uggias

Assegnazione di bande orarie negli aeroporti dell'Unione europea
COM(2011)0827 – C7-0458/2011 – 2011/0391(COD)

Proposta di regolamento

Articolo 17 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1. Quando il vettore aereo presenta un piano di volo, quest'ultimo include il riferimento alla banda oraria assegnata. Il gestore della rete, sentito il vettore aereo in questione, **può** respingere il piano di volo di un vettore aereo se il vettore in questione intende atterrare o decollare in un aeroporto coordinato, nei periodi in cui l'aeroporto è coordinato, senza disporre di una banda oraria assegnata dal coordinatore. Si considera che gli operatori di voli di affari non dispongano di una banda oraria se devono operare oltre la fascia oraria prevista dalla banda oraria e se il ritardo non è dovuto ai servizi di navigazione aerea.

1. Quando il vettore aereo presenta un piano di volo, quest'ultimo include il riferimento alla banda oraria assegnata. Il gestore della rete, sentito il vettore aereo in questione, **e l'ente di gestione dell'aeroporto possono** respingere il piano di volo di un vettore aereo se il vettore in questione intende atterrare o decollare in un aeroporto coordinato, nei periodi in cui l'aeroporto è coordinato, senza disporre di una banda oraria assegnata dal coordinatore. Si considera che gli operatori di voli di affari non dispongano di una banda oraria se devono operare oltre la fascia oraria prevista dalla banda oraria e se il ritardo non è dovuto ai servizi di navigazione aerea.

Or. en